

## **Comitato Promotore della Casa del Cinema di Prato**

### **Associazione di promozione sociale**

#### **STATUTO**

#### **COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI**

##### Costituzione e Sede

###### **Art. 1**

E' costituita l'associazione di promozione sociale “Comitato promotore della Casa del Cinema di Prato” con sede in Prato; esso è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

##### Carattere dell'Associazione

###### **Art.2**

L'associazione non ha scopi di lucro.

L'associazione “Comitato promotore della casa del cinema di Prato” persegue unicamente finalità di tutela e promozione della cultura e dell'arte, tutela del patrimonio artistico e culturale della città, con particolare riguardo all'arte cinematografica e tutte le sue derivazioni.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

Il comitato potrà partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi artistici e culturali.

##### Durata

###### **Art.3**

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere modificata con assemblea straordinaria dei soci.

##### Scopi e attività dell'Associazione

###### **Art.4**

L'associazione si prefigge di promuovere la diffusione della cultura cinematografica, teatrale, visuale, fotografica, pittorica e quant'altro.

A tal fine, l'associazione potrà:

- promuove incontri, convegni, mostre, rassegne, spettacoli ed eventi culturali;
- promuove la formazione, l'educazione le attività di studio, ricerca e documentazione in tutti i campi delle arti e della cultura e in particolare delle arti visive, della comunicazione, delle arti cinematografica, teatrale, musicale;
- stimola e promuove il protagonismo e la partecipazione attiva di tutti i soci nelle attività di sua competenza;
- promuove iniziative ad hoc per diffondere e sostenere il progetto “Casa del Cinema di Prato”, che si propone di riunire, valorizzare e ampliare la storica attività del *Terminalecinema d'essai* e della *Scuola di cinema Anna Magnani*;
- creare e produrre produzioni cinematografiche, teatrali, fotografiche e artistiche in genere;
- gestire corsi di formazione all'attività cinematografica, teatrale, fotografica e artistica in genere;
- organizzare festival, rassegne, stage, dibattiti, convegni, seminari, incontri;
- pubblicare in ogni forma e formato film, libri, prodotti audiovisivi e multimediali;
- organizzare raccolte fondi a favore delle attività artistiche e culturali.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 2 e 4, ad eccezione di

quelle ad esse direttamente connesse, anche di natura commerciale.

## **SOCI**

### Requisiti dei Soci

#### Art. 5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne, gli uomini, che abbiano raggiunto la maggiore età, e gli enti pubblici o privati che condividano gli scopi dell'Associazione, che accettino gli articoli dello statuto e dei regolamenti interni e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il numero dei soci è illimitato.

I Soci si distinguono in :

A. Soci ordinari: sono persone fisiche che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Soci sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

C. Soci onorari: sono persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della cultura, nominate dal Consiglio direttivo a sua discrezione. Hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali. L'assemblea può revocare, a maggioranza, su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto, lo status di socio onorario e obbligare quindi il consiglio alla cancellazione dal libro soci.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è garantito per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

### Ammissione dei Soci

#### Art.6

La domanda scritta di iscrizione alla Associazione dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio direttivo che provvederà a deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci. Il diniego da parte del Consiglio direttivo deve essere motivato e l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci.

### Diritti dei Soci

#### Art. 7

Le norme dell'associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio ha diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dall'amministrazione e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale.

### Doveri dei Soci

#### Art. 8

L'iscrizione all'Associazione implica la accettazione dello Statuto vigente e dei Regolamenti ed il pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro il II mese dalla fine dell'anno sociale precedente, e, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del consiglio. La quota è intrasmissibile, anche per causa di morte. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

### Perdita della qualifica di Socio

#### Art. 9

I Soci cessano di appartenere all'Associazione :

1. Quando il loro comportamento non aderisce più allo spirito dell'Associazione; in tal caso il Consiglio direttivo potrà escludere il Socio in qualsiasi momento; l'esclusione dev'essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
2. Per recesso, a mezzo comunicazione del Socio recedente con lettera raccomandata al Consiglio direttivo o posta elettronica; il recesso avrà decorrenza immediata;
3. Per decadenza automatica quando non sono in regola con il pagamento della quota sociale, in tal senso il Consiglio direttivo provvederà a tenere aggiornato il libro del Soci.

I soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **ORGANI SOCIALI**

#### Art. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.
- il Presidente;
- il/i Revisore/i dei conti;

## **ASSEMBLEA**

### Partecipazione all'Assemblea

#### Art. 11

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni.

### Convocazione dell'Assemblea

#### Art.12

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso agli associati affisso nella Sede dell'Associazione o pubblicato sul web, oppure inviato per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno dell'adunanza.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo, dal Presidente, oppure da un quarto dei Soci.

### Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

#### Art.13

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica del cinquanta per cento dei Soci, in II convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica dei tre quarti dei Soci. In II convocazione con la presenza fisica di almeno la metà dei soci. Può essere prevista una III convocazione senza quorum minimo.

L'Assemblea è presieduta generalmente dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

I soci non possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o da altra persona scelta di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti; nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

Le delibere prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

### Compiti dell'Assemblea

#### Art. 14

L'Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:

1. Discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale e dei singoli Settori;
2. Discute e delibera sull'approvazione dei bilanci e dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi, il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il IV mese dalla fine dell'esercizio precedente;
3. Elege il Consiglio direttivo, che rimane in carica tre anni.
4. Delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai Soci.
5. Ratifica la delibera del Consiglio direttivo sull'esclusione dalla qualità di Socio quando il comportamento del medesimo non è più conforme allo spirito dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie :

1. Modifiche dello Statuto.
2. Scioglimento dell'Associazione .

Nel caso di scioglimento dell'Associazione la delibera dovrà essere approvata, in prima convocazione, dai 3/4 di tutti i Soci, dai 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

### Forma di votazione dell'Assemblea

#### Art. 15

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea può votare per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto, su richiesta di almeno 1/3 dei soci o per decisione del presidente.

Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei Soci.

### Rinvio

#### Art. 16

Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea .

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### Composizione del Consiglio

#### Art. 17

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero non inferiore a 3 e non superiore a 20. I membri del consiglio possono essere soci persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio direttivo, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, durano in carica tre anni.

Qualora nel corso dei tre anni vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, se in numero non superiore ad un quarto dei consiglieri, il Consiglio stesso può eventualmente cooptare membri sostitutivi da sottoporre alla conferma dell'assemblea alla prima riunione utile. In caso di assenze superiori ad un quarto invece si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.

Al Consiglio direttivo può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno e su invito del presidente, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione, possono essere invitati anche tecnici e professionisti non soci.

### Riunioni e deliberazioni del Consiglio

#### Art. 18

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio di esercizio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio constano di processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate anche per via telematica.

### Compiti del Consiglio

#### Art. 19

Il Consiglio direttivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo compete inoltre:

- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.
- Nominare fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.
- Nominare fra i suoi membri un Segretario che avrà il compito di coadiuvare il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni, procedere alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee, tenere il registro degli associati e la contabilità elementare, avvalendosi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.
- Nominare tra i soci i responsabili dei settori (se ve ne è necessità).
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
- Predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea.
- Promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali.
- Deliberare sulle adesioni dell'Associazione a manifestazioni ed organizzazioni esterne.
- Decidere sull'ammissione e la decadenza dei Soci.
- Stabilire la quota sociale annuale.
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

## **PRESIDENTE**

### Compiti del Presidente

#### Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, riferendone allo stesso

tempestivamente ed, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva .  
In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vicepresidente.

### Elezione del Presidente

Art. 21

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica quanto il Consiglio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; è rieleggibile.

## **REVISORI DEI CONTI**

### Compiti dei Revisori dei Conti

Art. 22

Al/ai Revisore/i dei Conti, se nominato/i, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve/devono inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

L'assemblea può nominare un unico revisore oppure procedere alla nomina di un collegio di tre revisori dei conti.

Deve/devono redigere la sua relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

### Elezione del/dei Revisore/i dei Conti

Art. 23

Il/i Revisore/i dei Conti, se nominato/i, viene/vengono eletto/i dall'Assemblea e dura/durano in carica per la durata stabilita dall'art. 3 del presente statuto. E'/sono rieleggibili/ .

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### Patrimonio dell'Associazione

Art. 24

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. dalla quota associativa annuale dei Soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo entro un mese dall'inizio del nuovo anno sociale, nel caso non si provveda alla delibera si intendono tacitamente riconfermate le quote previste per l'anno precedente.
2. Dai contributi volontari dei Soci.
3. Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
4. Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.
5. Dalle convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici.
6. Da eventuali entrate commerciali derivanti da attività accessorie;
7. Da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati.
8. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

## **NORME FINALI E GENERALI**

### Esercizi sociali

Art. 25

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea, affinché lo approvi nei termini previsti dall'art.14.

#### Scioglimento e liquidazione

Art. 26

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Regolamento interno

Art. 27

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

#### Rinvio

Art. 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.